

## NOTA ILLUSTRATIVA DELLE POLIZZE COLLETTIVE n° 5304/03 e n° 5204/02 ALTER EGO DUO PLUS (ed. 1° Febbraio 2009)

**Attenzione:** il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalle Polizze Collettive n° 5304/03 e n° 5204/02 stipulate da VOLKSWAGEN BANK GmbH nell'interesse dei propri clienti e offerta in abbinamento ai finanziamenti. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

### INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva n° 5304/03 è prestata da Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, iscritta al R.I. di Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996).

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva n° 5204/02 è prestata da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989.

### INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alle Polizze Collettive n° 5304/03 e n° 5204/02, il cliente di VOLKSWAGEN BANK GmbH, cui è stato erogato il finanziamento, viene assicurato in relazione al rischio di decesso o invalidità totale e permanente nonché di inabilità totale e temporanea al lavoro, malattia grave e perdita di impiego. In caso di sinistro le Compagnie liquidano una prestazione destinata a rimborsare, in tutto o in parte, il debito residuo in favore di VOLKSWAGEN BANK GmbH. Nel caso di decesso o invalidità totale e permanente le Compagnie, in aggiunta a tale prestazione, liquidano un'indennità ulteriore in favore del cliente assicurato.

**Attenzione:** le Polizze escludono la copertura in alcuni specifici casi di morte, invalidità, inabilità, malattia, ricovero o perdita d'impiego oltre a specifiche ipotesi di franchigia, carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale.

Le prestazioni assicurative offerte dalle polizze sono illustrate qui di seguito.

#### A) POLIZZA COLLETTIVA n° 5304/03

##### **Copertura assicurativa per Decesso**

**Rischio assicurato:** decesso dell'assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

**Prestazione Assicurativa:** l'assicuratore, nei limiti dei massimali previsti, liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolite; in aggiunta a tale prestazione liquida altresì, nei limiti dei massimali previsti, una somma ulteriore di importo pari alla prestazione medesima.

##### **Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente**

**Rischio assicurato:** l'Invalidità Totale e Permanente dell'assicurato, di grado non inferiore al 66%, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

**Prestazione Assicurativa:** l'assicuratore, nei limiti dei massimali previsti, liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolite; in aggiunta a tale prestazione liquida altresì, nei limiti dei massimali previsti, una somma ulteriore di importo pari alla prestazione medesima.

#### B) POLIZZA COLLETTIVA n° 5204/02

##### **Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro**

**Rischio assicurato:** l'inabilità temporanea totale al lavoro a favore di lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti pubblici salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

**Prestazione assicurativa:** L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili, ad esclusione della Maxirata Finale, che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa fino a concorrenza dei massimali previsti. In caso di ricovero ospedaliero la franchigia assoluta si intende ridotta a 30 giorni.

##### **Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave**

**Rischio assicurato:** l'insorgere di una delle Malattie Gravi specificate nelle condizioni di assicurazione in una persona che non svolga un'attività lavorativa salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui il sinistro avvenga nei primi 90 giorni di decorrenza della copertura assicurativa.

**Prestazione assicurativa:** L'assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di prima diagnosi, escluse eventuali rate insolite.

##### **Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego**

**Rischio assicurato:** la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" di lavoratori dipendenti privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace qualora il licenziamento avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

**Prestazione assicurativa:** L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili, ad esclusione della Maxirata Finale, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione fino a concorrenza dei massimali previsti.

#### **PREMIO FINANZIAMENTI CREDITO CLASSICO, BALOON, CRESCENDO**

Il premio lordo, unico ed anticipato è espresso in valore percentuale (5%) della rata di finanziamento, moltiplicato per il numero complessivo di rate del finanziamento stesso. Tale premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà anticipato dalla Contraente e da questa addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile di finanziamento. Il costo mensile della copertura assicurativa Alter Ego Duo Plus è pertanto pari al 5% dell'importo della rata di finanziamento.

#### **PREMIO FINANZIAMENTI REVOLVING E RIUTILIZZI E/O CONVERSIONI CONTO VIVO**

Il premio lordo periodico mensile è espresso in valore percentuale (5%) della rata di finanziamento. Tale premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà addebitato all'Assicurato dalla Contraente unitamente alla rata mensile di finanziamento.

#### **DECORRENZA E DURATA**

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento della contraente.

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre i 72 mesi dalla data di erogazione;
- alla fine del mese di compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente e alla fine del mese di compimento del 65° anno di età da parte dell'Assicurato per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego e Malattia Grave;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento o di Portabilità laddove l'Aderente abbia optato per l'estinzione delle garanzie;
- in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66%, Malattia Grave.